

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

RICORSO

PER

Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (individuazione con D.M. 18 luglio 2016, n. 203) con sede in Cagliari, Via Cocco Ortu n. 32 (C.F. 92064390922) in persona del legale rappresentante dott. Stefano Deliperi, nato a Cagliari il 5 settembre 1964 (C.F. DLPSFN64P05B354S),

Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.) onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (permanenza requisiti con D.M. 9 luglio 2012, n. 480) con sede in Milano, Via Andrea Solari n. 40 (C.F. 80177010156) in persona del legale rappresentante sig.ra Graziella Zavalloni, nata a Cesena il 1.9.1949 c.f. ZVLGZL49P41C573M.

Lega Anti Vivisezione (L.A.V.) onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (permanenza requisiti con D.M. 9 luglio 2012, n. 480) con sede in Roma, Viale Regina



Margherita n. 177 (C.F. 80426840585) in persona del legale rappresentante Roberto Bennati, nato a Roma l'8 febbraio 1967 (C.F. BNNRRT67B08H501I

WWF Italia onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art. 13* della legge n. 349/1986 (permanenza requisiti con D.M. 9 luglio 2012, n. 480) con sede in Roma, Via Po n. 25/c (C.F. 80078430586) in persona del legale rappresentante dott. Dante Caserta, nato a Teramo il 19.1.1966, Codice Fiscale CSRDNT66A19L103F, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari (CA), Piazza Giovanni XXIII n.35 (09131), presso lo studio dell'Avv. Carlo Augusto Melis Costa (C.F. MLSCCLG60T20B354D, avv.carloaugustomeliscosta@pec.it) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto



CONTRO

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Cagliari (CA), Viale Trento n.69 (09123),

Assessorato difesa ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica con sede in Cagliari Via Roma 80

NEI CONFRONTI DI

Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Cagliari (CA), Via Enrico Lai n. 56 (09128)

PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE, PREVIA SOSPENSIONE del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto "*calendario venatorio 2018/2019*", di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente, comunque connesso.

PREMESSO CHE

Le Associazioni ambientaliste ricorrenti sono associazioni ambientaliste riconosciute *ex art. 13* della legge n. 349/1986. Il calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 pone in serio pericolo le popolazioni di **Lepre sarda** (*Lepus capensis mediterraneus*), di **Pernice sarda** (*Alectoris barbara*) e di **Coniglio selvatico** (*Oryctolagus cuniculus*). Pertanto, le Associazioni ritengono di dover chiedere l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti



MOTIVI

1) **VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE L.n. 157/1992 e s.m.i. (ART. 18). VIOLAZIONE ART. 191 T.F.U.E. VIOLAZIONE ART. 3 ter D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione principio di precauzione.**

Il calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 prevede nei giorni del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 due giornate di caccia (fino alle ore 14.00) anche nei confronti della Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), con un “carniere” autorizzato complessivo rispettivamente di n. 2 esemplari e di n. 4 esemplari per ogni cacciatore. Secondo il Piano faunistico-venatorio della Sardegna, attualmente in fase di approvazione definitiva (vds.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20160118180130.pdf

, pagine 210-212) i cacciatori in Sardegna risultano essere complessivamente 35.987, per cui risulta autorizzato un “carniere” potenziale complessivo pari a n. 71.974 Lepri sarde e n. 143.948 Pernici sarde. Trattasi di cifre abnormi rispetto alle consistenze non puntualmente conosciute, ma definite “*tendenti alla diminuzione*” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano. In proposito, si ripropone la medesima situazione oggetto della sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e dell’ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017, con cui l’Ecc.mo T.A.R. per la Sardegna ha censurato il calendario venatorio regionale sardo 2017-2018. Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della Sardegna (“è stato



CARLO AUGUSTO MELIS COSTA

presentato il piano per il censimento della pernice sarda e della lepre sarda che sarà portato in giunta regionale per l'approvazione", vds. comunicato stampa della Regione autonoma della Sardegna, 19 luglio 2018, in

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=370625&v=2&c=392&t=1>

). Sussistono solo una *"relazione preliminare 'indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) sul territorio della regione Sardegna anno 2018', predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria"* e la deliberazione Giunta regionale n. 38/35 del 24 luglio 2018 *"Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia - Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda"* (tuttora non pubblicata sul sito web istituzionale,



<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2602?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1>

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2602?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1> &p=10&f=100). Quindi una mera *"relazione preliminare"* e una deliberazione che individua *"linee guida"* per i futuri censimenti faunistici. In proposito, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il proprio parere *ex lege* (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) nell'ambito della procedura di formazione del presente calendario venatorio con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018, in tali termini:

* sulla Pernice sarda : *"la sola restrizione a due giornate di caccia ... non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali"*;

* sulla Lepre sarda: *"è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito"*.

Non solo, *"tali indicazioni andrebbero estese anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di Coniglio selvatico, specie para-autoctona per il nostro Paese"*, in quanto risultano completamente assenti i censimenti faunistici anche per tale specie (*Oryctolagus cuniculus*), a fronte di un carniere potenziale di n. 5 capi abbattibili per ognuno dei 35.987, con un assurdo carniere potenziale complessivo di ben 179.935 capi abbattibili.


Con estrema contraddizione, la Regione ritiene di poter superare il parere negativo I.S.P.R.A. con le seguenti considerazioni:



CARLO AUGUSTO MELIS

“10. Relativamente alla mancata indicazione dettagliata delle condizioni relative alla caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda, per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo, il Comitato si discosta dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che:

- il calendario venatorio per le specie Pernice sarda e Lepre sarda (due mezze giornate, fino alle ore 14.00, nelle domeniche 30 settembre e 7 ottobre), con una forte limitazione del carniere giornaliero (1 lepre e 2 pernici), costituiscano da un lato una misura precauzionale sufficiente a garantire un periodo di “riposo biologico”, in quanto tra una giornata di caccia e l'altra è stata prevista una pausa di 6 giorni (divieto di caccia il giovedì), e dall'altro siano funzionali all'acquisizione di dati quali-quantitativi utili per la programmazione. Si riscontra inoltre che l'attività venatoria alla Pernice sarda e alla Lepre sarda viene esercitata da una esigua parte del totale dei cacciatori (mediamente inferiore a un terzo del totale). La restrizione di orario nelle succitate giornate è stata estesa, oltre che alla Pernice sarda e alla Lepre sarda, anche a tutte le altre specie. Si ritiene inoltre che la scelta dell'apertura generale della caccia al 30 settembre anziché al 16 settembre (terza domenica di settembre) possa soddisfare ampiamente le indicazioni fornite dall'ISPRA in merito alle date di apertura della caccia per la stragrande maggioranza delle specie: 1°



ottobre. La scelta consapevole e prudentiale del Comitato è indirizzata proprio alla riduzione degli eventuali danni legati al caldo e siccità (anche se finora la stagione è estremamente piovosa) e al rischio di danneggiare nel mese di settembre eventuali covate tardive.

- Il Comitato sottolinea al riguardo che la Regione Sardegna ha avviato una proficua collaborazione con l'ISPRA impegnato in questi mesi alla stesura del Piano di gestione nazionale della Pernice sarda di prossima presentazione al MATTM.

- La Regione Sardegna ha avviato un piano biennale di monitoraggio di Lepre sarda e Pernice sarda su aree campione (in collaborazione con l'Università di Sassari) che ha portato ad ottenere i primi indici quantitativi sulle due specie.

- Il Comitato Faunistico Regionale propone di avviare nelle zone in concessione per la caccia autogestita (che in Sardegna hanno un'estensione di 245.204 Ha pari al 10,6% della SASP), un percorso di responsabilizzazione che porti alla stesura di piani di prelievo commisurati alla dinamica delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda sulla base di statistiche venatorie e dei monitoraggi standardizzati. Ciò consentirà, nelle more dell'applicazione della normativa vigente (adozione di un PFV regionale), di attuare una forma di caccia programmata quantomeno in una porzione rappresentativa del territorio sardo. Tali attività verranno coordinate



dalle Amministrazioni Provinciali che a loro volta potranno avvalersi dell'Università di Sassari per la formazione del personale coinvolto. Le stesse Amministrazioni Provinciali coordineranno inoltre i censimenti in alcune zone libere alla caccia avvalendosi sempre di personale formato dall'Università di Sassari e in alcuni istituti di protezione (Oasi e Zone Temporanee di ripopolamento e catture). Tutti i dati raccolti verranno trasmessi all'ISPRA a conclusione della stagione venatoria e potranno servire per l'aggiornamento o l'implementazione del succitato Piano di gestione". In realtà, non sussiste alcun censimento, men che meno attendibile, sulle popolazioni selvatiche di Pernice sarda, di Lepre sarda e di Coniglio selvatico, situazione, come detto, già censurata da codesto Ecc.mo T.A.R. per la Sardegna con riferimento al calendario venatorio regionale sardo 2017-2018. Le disposizioni regionali impugnate sono anche in palese contrasto con il principio di precauzione che deve informare le azioni e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, come esplicitamente previsto dagli artt. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, versione consolidata) e 3 *ter* del decreto legislativo n. 15272006 e s.m.i. .

Com'è noto, la giurisprudenza amministrativa, recentemente ribadita dall'autorevole indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852) secondo cui il discostarsi dal parere I.S.P.R.A. "potrà



avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”, ritiene che “la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenti un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell’Ispra, con il quale dovrebbe essere peraltro perfezionata una fruttuosa interlocuzione ... con l’intesa che il programma venatorio potrà interessare le sole parti che detto Istituto ... ritiene compatibili con la buona salute delle specie interessate” (T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606). Quindi, la Regione potrebbe discostarsi dal parere I.S.P.R.A. solo quando vi “siano ... dati scientifici a supporto” (T.A.R. Liguria, Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 105; vds. anche T.A.R. Lombardia, MI, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 900). Dati che nella fattispecie concreta mancano per stessa ammissione regionale, visto che avviare procedure finalizzate al censimento di una specie selvatica non vuol certo dire aver realizzato il censimento medesimo e averne risultati oggettivamente verificabili.

ISTANZA DI SOSPENSIONE



Limitatamente alla sussistenza del "fumus" si rinvia ai motivi del ricorso. Quanto al *periculum in mora*, dal provvedimento impugnato discendono nei confronti delle ricorrenti quei "danni gravi ed irreparabili" di cui all'art. 21 comma 7 della legge 1034/71: è grave ed irreparabile quel danno idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata. Tale deve ritenersi, evidentemente, il danno cagionato dall'esecuzione del censurato provvedimento, dagli effetti evidentemente irreversibili per l'uccisione degli animali indicati nel provvedimento impugnato. Dall'esecuzione del provvedimento impugnato, difatti, derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, specificamente alle popolazioni di lepre sarda e di Pernice sarda, nonché all'interesse collettivo alla protezione degli stessi. Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato *periculum*, si rileva che - a fronte della gravità delle denunciata mancanza di monitoraggi faunistici - le conseguenze derivanti dalla esecuzione del provvedimento impugnato si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "patrimonio indisponibile dello



Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992. Anche alla luce dei principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il Diritto comunitario, sussiste il *periculum in mora* con riferimento ai possibili pregiudizi indicati.

ISTANZA PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO
MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Vista l'urgenza della questione da trattare, si chiede che sino alla discussione cautelare collegiale venga emanato provvedimento interinale atto ad assicurare la tutela sino alla discussione medesima.

Tutto ciò premesso, il Ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Sardegna

-in via preliminare e cautelare , sospendere-anche *inaudita altera parte* - l'efficacia del provvedimento impugnato, nella parte *de quo* sulla base di quanto indicato in tutti i motivi di ricorso;

- in via principale e nel merito, annullare il provvedimento impugnato, limitatamente ai punti e ai motivi di ricorso, nonché ogni altro atto conseguente e presupposto non conosciuto. Più precisamente ,




pronunciando l'annullamento parziale nella parte oggetto del presente ricorso del **decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018** avente ad oggetto "*calendario venatorio 2018/2019*", di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente, comunque connesso. Anche se sinora non connesso , con vittoria di spese ed onorari .

-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con Osservanza

Avv. Carlo Augusto Melis Costa



Si allegano i seguenti documenti:

- 1) decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto "*calendario venatorio 2018/2019*";;
- 2) nota I.S.P.R.A. nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018;

Seguono procure in calce





ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA
SARDEGNA

PROCURA SPECIALE

Il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) onlus**, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (individuazione con D.M. 18 luglio 2016, n. 203) con sede in Cagliari, Via Cocco Ortu n. 32 (C.F. 92064390922) in persona del legale rappresentante dott. Stefano Deliperi, nato a Cagliari il 5 settembre 1964 (C.F. DLPSFN64P05B354S), delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per "l'annullamento, previa sospensione, davanti al TAR Sardegna del provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2018-19, nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione", l'avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la Cassazione e le magistrature superiori, di Cagliari, P.E.C. avv.carloaugustomeliscosta@pec.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, proporre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratifica sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza

Giovanni XXIII, n. 35 CAP 09128 (CA), e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di P.E.C. sopra indicato. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i dati personali raccolti, anche sensibili, verranno utilizzati per il solo espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il trattamento nei modi stabiliti.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione

ivi prevista e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. fascicolo.

Dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dal legale su documento scansionato.

Dichiara la conformità del presente atto a quello contenuto nel fascicolo

Dott. Stefano Deliperi



La firma apposta in mia presenza è autentica.

Avv. Carlo A. Melis Costa



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

PER LA SARDEGNA

CAGLIARI

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta GRAZIELLA ZAVALLONI, nata a CESENA il 01-09-1949, codice fiscale ZVLGZLL49P41C573M, nella sua qualità di legale rappresentante della LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) onlus delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2018-2019. Nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione l'Avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la Cassazione e le magistrature superiori, di Cagliari, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, proporre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratifica sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza Giovanni XXIII, n. 35 — CAP 09128 (CA) e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di P.E.C. sopra indicato.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informata che i dati personali raccolti, anche sensibili, verranno utilizzati per il solo espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il



trattamento nei modi stabiliti.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione ivi prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

dichiara la conformità del presente atto a quello contenuto nel fascicolo. Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dal legale su documento scansionato.

Milano-Cagliari, li _____

GRAZIELLA ZAVALLONI

Proxelle Zovellari

La firma apposta in mia presenza è autentica.
Avv. Carlo A. Melis Costa



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Roberto Bennati, nato a Roma l'8 febbraio 1967, codice fiscale BNNRRT67B08H501I nella sua qualità di Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della LAV — Lega Anti Vivisezione ONLUS delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per "l' annullamento, previa sospensione, davanti al TAR Sardegna del provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2018-19, nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione", l' avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la Cassazione e le magistrature superiori, di Cagliari, P.E.C. avv.carloaugustomeliscosta@pec.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, proporre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratifica sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza Giovanni XXIII, n. 35 CAP 09128 (CA), e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di P.E.C. sopra indicato. Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i dati personali raccolti, anche sensibili, verranno utilizzati per il solo espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il trattamento nei modi stabiliti.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione ivi prevista e dei benefici fiscali di cui agli arti 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.



Dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208. Dichiara la conformità del presente atto a quello contenuto nel fascicolo
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dal legale su documento scansionato.


Roberto Bennati

Vice Presidente LAV



La firma apposta in mia presenza è autentica.

Avv. Carlo A. Melis Costa



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto DANTE CASERTA, nato a Teramo il 19.1.1966, Codice Fiscale CSRDN66A19L103F, nella sua qualità di Vice Presidente e legale rappresentante del WWF Italia ONLUS, con sede in Roma, Via Po, 25/c, Codice Fiscale 80078430586, delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per " l' annullamento davanti al TAR Sardegna , previa sospensione , del provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2018-19. Nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione, l' avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la

Cassazione e le magistrature superiori di Cagliari, P.E.C. avv.carloaugustomeliscosta@pec.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, pro orre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratific sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza Giovanni XXIII, n. 35CAP 09128 (CA) e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di

Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del Rappresentante legale *pro tempore*, Cagliari, Via E. Lai n. 56 e ivi a cura di *Primo Anselmi*

*Procedimento, tale
per il quale
is. n. 10000*

CA 26.08.18

Si attesta la conformità
del presente atto ~~del~~
sottoscritto debitamente
cyclo in formato

UNEP - CORTE D'APPELLO CAGLIARI
Il Funzionario UNEP
Patrizia Carboni

"Alcune TAR / carte calendarie venivano sotto l'ob. pdf. Sign"

